



ASSOCIAZIONE NAZIONALE CARRISTI D'ITALIA

REGOLAMENTO DI ATTUAZIONE DELLO STATUTO DELL'ASSOCIAZIONE NAZIONALE CARRISTI D'ITALIA (Riferimento art. 28 dello Statuto A.N.C.I.)

(Approvato dal Consiglio Nazionale)

INDICE

PARTE I	Generalità (art. 1-3)
PARTE II	I Soci (art. 4 – 10)
PARTE III	Ordinamento ed Organizzazione centrale (art. 11 – 18)
PARTE IV	Organizzazione periferica (art. 19 – 22)
PARTE V	Disciplina (art. 23)
PARTE VI	Elezioni (art. 24 – 28)
PARTE VII	Organi fuori del territorio nazionale (art. 29)
PARTE VIII	Insegne e Uniforme sociale (art. 30 – 31)
PARTE IX	Norme transitorie (art. 32 – 34)

PARTE PRIMA

Generalità

- Art.1 Il presente Regolamento detta le norme di attuazione dello Statuto dell'Associazione Nazionale Carristi d'Italia (A.N.C.I.).
L'A.N.C.I. ha la sua sede centrale in Roma in Via Sforza, 8 ed è posta sotto la vigilanza del Ministero della Difesa.
- Art. 2 Il carattere apolitico dell'A.N.C.I., affermato dall'art. 2 dello Statuto, impegna ogni iscritto a non coinvolgere l'Associazione nell'attività di alcun partito politico e a non portare nell'Associazione le posizioni e la propaganda di esso.
- Art. 3 Gli scopi che l'A.N.C.I. si propone e le attività da svolgere per conseguire detti scopi sono indicati nell'articolo 3 dello Statuto.
Per lo svolgimento delle sue attività istituzionali la Presidenza dell'A.N.C.I. si avvale delle fonti di finanziamento delle varie sezioni e dell'eventuale contributo ministeriale. Per quanto riguarda lasciti, elargizioni, donazioni di Enti e privati, devono essere osservate le misure cautelative previste dalla legge per gli Enti di diritto pubblico.
Gli incarichi sociali sono assolti a titolo gratuito.

PARTE SECONDA

I SOCI

Art. 4 Iscrizione

Per l'iscrizione all'A.N.C.I., l'aspirante socio deve inviare alla sezione più vicina alla sua residenza abituale una domanda redatta secondo il modello in ALLEGATO "A". La domanda può essere inviata anche direttamente alla Presidenza Nazionale e/o Regionale che provvederà, a sua volta, ad inoltrarla alla Sezione competente. L'istanza sarà esaminata dal "Consiglio di Sezione" che delibererà sulla accettazione o meno della stessa. Il Presidente di Sezione comunicherà per iscritto il risultato all'aspirante Socio, informando anche la Presidenza Nazionale e Regionale.

Art. 5 Categorie

I Soci, secondo i requisiti, sono iscritti in una delle seguenti categorie previste dall'art. 4 dello Statuto:

- **"Soci ordinari"**: tutti coloro che hanno fatto parte o appartengono alle unità carri.
- **"Soci Simpatizzanti"**: i militari che pur non provenendo dai carristi hanno prestato servizio nelle unità corazzate, i giovani che aspirano a far parte della specialità e le persone che collaborano allo sviluppo ed alla vita dell'Associazione. Tale qualifica sarà conferita con delibera del Consiglio Direttivo della propria Sezione.

- **“Soci Sostenitori”**: i Soci che si impegnano a versare annualmente, alla propria Sezione, le quote e i contributi in misura superiore alla quota sociale prevista. Tale qualifica sarà conferita con deliberazione del Consiglio Direttivo della propria Sezione.
- **“Soci Benemeriti”**: le persone e gli Enti che hanno notevolmente contribuito con la loro opera e con il loro sostegno morale e finanziario alle iniziative dell’Associazione. Tale qualifica sarà conferita dalla Presidenza Nazionale su proposta (fac simile in ALLEGATO “B”) dei Presidenti delle Sezioni dipendenti. La Presidenza Nazionale compila e tiene aggiornato l’Albo dei Soci Benemeriti.
- **“Soci Onorari”**: la qualifica può essere concessa dalla Presidenza Nazionale ai carristi decorati dell’Ordine Militare d’Italia o di Medaglia d’Oro al V.M., ai carristi grandi invalidi di guerra o per servizio, al congiunto vivente più stretto dei carristi caduti in guerra o in servizio. La tessera “ad honorem” è gratuita e comporta l’iscrizione vitalizia.
La proposta di concessione della tessera ad honorem deve essere formulata dal Presidente di Sezione alla quale appartiene l’iscritto, corredata da una completa relazione che illustri l’attività del proposto e ne motivi l’eccezionalità della concessione. Deve essere inoltrata al Presidente Regionale (Facsimile in ALLEGATO “C”) che la trasmetterà alla Presidenza Nazionale con il proprio motivato parere. Il Presidente Nazionale sottoporrà tali proposte con il proprio parere al Consiglio Nazionale che è l’organo che ne decreta la concessione. L’Albo dei Soci Onorari è compilato e conservato dalla Presidenza Nazionale che ne cura l’aggiornamento.
- **“ Soci Collettivi”**: i Comandi, Uffici, Circoli e Sale convegno delle unità carri possono essere inseriti nella categoria Soci Collettivi.

I Soci in attività di servizio, i Soci Benemeriti non provenienti dai carristi, i Soci Onorari congiunti prossimi dei carristi caduti in guerra o in servizio ed i Soci Simpatizzanti non possono ricoprire cariche sociali e non hanno diritto di voto quando prendono parte alle adunanze associative riguardanti il funzionamento interno dell’Associazione e delle Sezioni.

Art. 6 Doveri e diritti

Gli iscritti all’Associazione devono:

- attenersi al presente Regolamento e alle delibere dei vari organi dell’Associazione;
- mantenere una condotta conforme ai principi di lealtà, correttezza morale e materiale sia nei confronti degli altri soci sia in ogni rapporto di natura economica o sociale;

- pagare la quota associativa annuale.

Essi hanno il diritto ed il dovere di:

- fregiarsi del distintivo ufficiale dell'Associazione (ALLEGATO "E");
- partecipare a tutte le manifestazioni della vita associativa;
- indossare l'uniforme sociale, quando previsto.

Art.7 La Tessera Sociale

Al Socio sarà rilasciata una tessera sociale, di modello unico, a firma del Presidente Nazionale, che riporta la categoria, il grado, l'eventuale titolo accademico, onorifico e le generalità. Le tessere sono fornite dalla Presidenza Nazionale.

Le tessere dei Soci Ordinari, Sostenitori e Simpatizzanti sono rilasciate dalla Sezione e controfirmate dal Presidente di Sezione.

Le tessere dei Soci Onorari, Benemeriti e Collettivi sono rilasciate dalla Presidenza Nazionale.

La tessera sociale deve essere rinnovata ogni 10 anni.

Art. 8 La quota Associativa

L'iscrizione si ottiene mediante il versamento della quota associativa annuale presso la Sezione A.N.C.I. di appartenenza. La quota sociale è costituita da due parti.

La prima, da versare alla Presidenza Nazionale. Il relativo importo viene stabilito ogni anno dal Consiglio Nazionale ed è uguale in ambito nazionale.

La seconda parte della quota associativa è determinata dal Consiglio Direttivo della Sezione sulla base delle proprie esigenze di vita.

Il versamento deve essere eseguito all'atto dell'iscrizione per i nuovi Soci ed entro il 31 marzo, per il rinnovo annuale delle iscrizioni e conferisce validità alla tessera fino al 31 dicembre dell'anno considerato. All'atto del pagamento l'iscritto riceve il bollino di convalida da applicare alla tessera. Il versamento della quota associativa dà diritto a partecipare a tutte le attività di carattere istituzionale_organizzate dall'A.N.C.I., a ricevere la rivista "Il Carrista d'Italia" edita dall'Associazione ed a fruire di tutte le iniziative previste per gli iscritti e per i loro familiari.

Art. 9 Perdita dell'iscrizione

La qualifica di iscritto all'A.N.C.I. si perde per:

- volontà dell'iscritto mediante dimissioni (anche non motivate) dal giorno successivo all'accettazione;
- inadempienze amministrative (due anni di morosità nei pagamenti della quota sociale) previa diffida con lettera raccomandata con termine di risposta entro 30 giorni;

- procedimento disciplinare con l'espulsione stabilita dal Consiglio Nazionale dalla data di notifica del provvedimento.

Art. 10 Incompatibilità

Non possono far parte dell'A.N.C.I. coloro che:

- abbiano riportato condanne penali per reati non colposi;
- siano incorsi nella perdita del grado.

PARTE TERZA

Ordinamento

Art. 11 L'A.N.C.I. svolge le sue funzioni ed attività per mezzo degli Organi Centrali e Periferici nei quali è articolata la sua struttura. Al vertice dell'organizzazione vi è il Presidente Nazionale che agisce in prima persona ed attraverso l'opera dell'organizzazione centrale e periferica.

Sono Organi Centrali:

- il Congresso Nazionale;
- il Consiglio Nazionale;
- il Collegio Nazionale dei Probiviri;
- il Collegio Nazionale dei Sindaci;
- la Commissione Nazionale di Disciplina;
- il Comitato Centrale di Assistenza e Propaganda;

Sono Organi Periferici :

- Le Presidenze Regionali;
- le Sezioni e le Sottosezioni.

Art.12 Il Congresso Nazionale (Art. 24 dello Statuto)

E' l'organo sovrano dell'Associazione ed è costituito da tutti i Presidenti Regionali e di Sezione riuniti in assemblea. Il Congresso si riunisce ogni tre anni, preferibilmente in occasione dei Raduni Nazionali o quando lo ritiene necessario il Consiglio Nazionale o su richiesta motivata di almeno un terzo delle Sezioni. La riunione è valida in prima convocazione se è presente almeno la metà dei Presidenti; in seconda convocazione quale che sia il numero dei Presidenti presenti.

Il Congresso Nazionale delibera su argomenti di rilevante interesse per la vita associativa, elegge le cariche centrali ed il Presidente Onorario del Sodalizio. Per le modifiche allo Statuto e per l'eventuale scioglimento dell'Associazione e conseguente devoluzione del suo patrimonio occorre la presenza di almeno tre quarti dei suoi componenti ed il voto favorevole della maggioranza dei presenti.

Art.13 Il Consiglio Nazionale

E' il massimo Organo deliberante dell'A.N.C.I. Esso è costituito da:

- a. Presidente Nazionale;
- b. Tre Vicepresidenti Nazionali;
- c. Presidenti Regionali;
- d. Tre Consiglieri Nazionali;
- e. Segretario Generale;
- f. Vice Segretario Generale;
- g. Amministratore Generale;
- h. Direttore della Rivista "Il Carrista d'Italia".

Il Consiglio Nazionale delibera su tutte le questioni riguardanti la vita e lo sviluppo dell'Associazione. Gli argomenti sui quali è chiamato a deliberare sono indicati nell'articolo 10 dello Statuto. Il Consiglio Nazionale è presieduto dal Presidente Nazionale o, in sua assenza, dal Vicepresidente Nazionale Vicario o, in assenza di questi, da un Vicepresidente Nazionale Coordinatore. Si riunisce di norma una volta l'anno o quando lo reputa necessario il Presidente Nazionale o, infine, su richiesta di un quarto dei membri del Consiglio.

a. Il Presidente Nazionale

E' il rappresentante legale dell'Associazione ed esercita la sua funzione coadiuvato dall' "Ufficio di Presidenza Nazionale". Provvede alla vita dell'Associazione, mantiene i contatti con le Autorità Centrali e con le altre Associazioni, coordina le attività delle Presidenze regionali e delle sezioni, promuove manifestazioni locali e nazionali. Viene eletto a scrutinio segreto dal "Congresso Nazionale", dura in carica tre anni e può essere rieletto. Possono candidarsi alla carica di Presidente Nazionale A.N.C.I. i Soci militari di ogni ordine e grado in ausiliaria, riserva o congedo assoluto, preferibilmente residenti in Roma, che provengono dalla specialità carristi. E' sostituito in caso di assenza o impedimento dal Vicepresidente Nazionale Vicario.

b. I tre Vicepresidenti, di cui 1 per il Nord Italia, 1 per il Centro Italia anche Vicario, 1 per il Sud Italia e le Isole. Dette cariche sono cumulabili con quelle del Presidente Regionale e di Sezione.

Essi assolvono funzioni di:

- coordinamento delle singole attività svolte a livello periferico;
- collegamento con le Unità Carri e con le altre Associazioni militari presenti nel territorio di competenza, al fine di promuovere azioni volte a favorire il conseguimento degli obiettivi comuni nel quadro delle finalità e degli scopi statutari e sociali del Sodalizio;
- stimolo dei livelli organici dipendenti a ricercare e mantenere i contatti con le Istituzioni e le Autorità locali rivolti alla ricerca di iniziative per il

conseguimento della tutela degli interessi dei Soci e a dedicarsi con assiduità e tenacia al proselitismo.

Il Vicepresidente Vicario, inoltre, collaborerà con il Presidente Nazionale per tutte le attività del Sodalizio. Nel caso di impedimento definitivo o di dimissioni del Presidente Nazionale, il Vicepresidente Vicario rimarrà in carica “ad interim” per l’adempimento degli atti di ordinaria amministrazione e con il compito precipuo di indire le elezioni entro il primo quadrimestre dal verificarsi dell’impedimento.

Le cariche di Vice Presidente sono cumulabili con quelle di Presidente Regionale o di Sezione.

c. Presidenti Regionali
(vds. Art. 19)

d. Tre Consiglieri Nazionali

Sono eletti dal Congresso Nazionale, secondo le modalità stabilite nel presente regolamento. Possono candidarsi alla carica di Consigliere Nazionale ANCI i Soci militari di ogni ordine e grado in ausiliaria, riserva o congedo assoluto che provengano dalla Specialità Carristi.

I Consiglieri Nazionali possono essere impiegati, su designazione del Presidente Nazionale, in funzioni ispettive e di controllo nei confronti di Organi associativi periferici. Possono ricevere anche incarichi di rappresentanza della Presidenza Nazionale presso Autorità dello Stato o in occasione di cerimonie di particolare rilevanza. Di tali impieghi rispondono direttamente al Presidente Nazionale.

e. Il Segretario Generale

Provvede al funzionamento della sede della Presidenza Nazionale. E’ capo del personale degli uffici della sede centrale. Conserva tutta la documentazione della Presidenza Nazionale compresi i verbali delle varie riunioni. Aggiorna e custodisce gli Albi dei Soci Onorari, Benemeriti e Collettivi. Visiona tutta la corrispondenza in arrivo, ponendo in evidenza al Presidente Nazionale quella che può interessarlo direttamente secondo le direttive da lui ricevute.

Il Segretario Generale è nominato dal Presidente Nazionale, è il suo più diretto collaboratore e si avvale, per lo svolgimento dei suoi compiti, della collaborazione e degli apporti professionali dei Soci dell’Associazione che si rendano disponibili. Il suo incarico termina col cambio del Presidente, può comunque essere riconfermato. Non ha diritto di voto.

f. Il Vice Segretario Generale.

Sostituisce, quando necessario, il Segretario Generale. E’ nominato dal Presidente Nazionale e non ha diritto di voto.

g. L'Amministratore Generale

Coadiuvare il Presidente Nazionale nella gestione amministrativa del Sodalizio. In particolare:

- è responsabile della corretta applicazione delle procedure amministrativo-contabili;
- ha la firma disgiunta con il Presidente Nazionale sugli assegni bancari e postali;
- cura la stesura del bilancio di previsione e del consuntivo economico-patrimoniale, compilati secondo le direttive del Ministero della Difesa e del Presidente Nazionale. Ne cura l'inoltro agli organi di controllo dell'A.N.C.I. (Collegio dei Sindaci) e al Ministero competente;
- conserva tutto il carteggio riguardante gli atti contabili – amministrativi;
- controlla sotto il profilo amministrativo gli atti relativi alla gestione degli immobili facenti parte del patrimonio dell'A.N.C.I. adibiti a sedi delle Sezioni del Sodalizio;
- è responsabile del maneggio del denaro contante e di tutte le operazioni amministrativo – contabili e finanziarie.

Norme di gestione

I fondi dell'Associazione che derivano, di massima, da quote associative o da eventuali contributi pubblici o privati devono essere ripartiti in:

- contanti in cassa per spese correnti;
- depositi su conti correnti bancari e/o postali per le normali spese dell'Associazione.

Il fondo contante, non superiore ad € 1000, sarà gestito dal l'Amministratore Generale per le urgenti necessità e sarà da lui custodito in apposita cassetta di sicurezza, della quale terrà personalmente la chiave. Un doppiopione della chiave dovrà essere custodito in busta sigillata in altro contenitore di sicurezza.

Per l'impiego dei fondi depositati su conti correnti potranno essere utilizzati assegni bancari o postali a firma del Presidente Nazionale o dell'Amministratore Generale.

Per la tenuta della contabilità dovranno essere impiegati i seguenti documenti amministrativi:

- registro di cassa, sul quale dovranno essere riportate tutte le entrate e le uscite con riferimento ai rispettivi titoli;
- titoli di riscossione o di pagamento, ai quali dovrà essere allegata la relativa documentazione probatoria. Tali titoli dovranno essere registrati sul Registro di Cassa;

I libretti bancari e postali esauriti dovranno essere conservati e custoditi dall'Amministratore Generale.

L'Amministratore Generale dovrà redigere, entro il mese di febbraio, il Bilancio consuntivo dell'Esercizio Finanziario precedente ed il bilancio preventivo relativo all'Esercizio Finanziario in corso. Tali documenti saranno sottoposti al controllo preventivo dei Sindaci e presentati, per l'approvazione, in sede di Consiglio Nazionale.

h. Il Direttore della Rivista "Il Carrista d'Italia"

Cura l'impostazione e la redazione del periodico secondo le direttive del Presidente Nazionale. Controlla, per quanto concerne il lavoro svolto per la rivista, le ditte incaricate della stampa e della spedizione.

Il Direttore della Rivista (e il Direttore Responsabile - se il primo non ha il riconoscimento giuridico di giornalista) sono nominati dal Presidente Nazionale, sentito il Consiglio Nazionale. Il suo incarico termina col cambio del Presidente, può comunque essere riconfermato.

Il suo mandato può concludersi anche per decisione del Presidente Nazionale o quando il Consiglio Nazionale ne propone la sostituzione.

Il Direttore della Rivista presenta all'approvazione preventiva del Presidente Nazionale la bozza di ciascun numero della Rivista ed elabora, al termine di ciascun anno solare, un rapporto sull'attività svolta, sui risultati conseguiti e sulla linea editoriale per l'anno successivo. Il predetto rapporto deve essere sottoposto all'approvazione del Consiglio Nazionale.

Il Direttore della Rivista può essere affiancato da un Comitato di Redazione, nominato dal Presidente Nazionale.

Art.14 Il Collegio Nazionale dei Probiviri

IL Collegio Nazionale dei Probiviri è costituito da un Presidente e da due membri effettivi (art. 13 dello Statuto). Sono eletti dal Congresso Nazionale nell'ambito delle elezioni previste per il rinnovo delle cariche centrali. I candidati a tale carica devono:

- appartenere regolarmente all'A.N.C.I. da almeno due anni all'atto dell'elezione;
- possedere indiscusse qualità morali;
- godere di indiscusso prestigio nell'ambito dell'Associazione;
- garantire concrete capacità di valutazione ed obiettività di giudizio;

Le vertenze che sono sottoposte al giudizio del Collegio Nazionale dei Probiviri devono riferirsi a gravi atti contrari agli interessi ed alle finalità dell'Associazione o a violazioni dello Statuto e del suo Regolamento di applicazione.

I Probiviri hanno la facoltà di interrogare, richiedere relazioni e testimonianze, esaminare documenti, convocare ogni iscritto all'Associazione, qualunque sia l'incarico da lui rivestito, per chiarire eventuali casi in esame.

Al termine dell'indagine, il Collegio Nazionale dei Probiviri presenta al Presidente Nazionale una relazione che si conclude con la motivata proposta

del provvedimento da adottare. L'articolo 8 dello Statuto indica i provvedimenti che i Probiviri possono proporre.

Il Collegio è organo deliberante nei ricorsi in appello contro provvedimenti disciplinari adottati da una qualsiasi Unità dipendente.

Il Presidente Nazionale può anche rimettere il caso al Consiglio Nazionale la cui deliberazione è definitiva. Non sono ammessi reclami e ricorsi collettivi.

Art.15 Il Collegio dei Sindaci

Il Collegio Nazionale dei Sindaci è costituito da un Presidente, da due membri effettivi e da un membro supplente (art. 14 dello Statuto), eletti dal Congresso Nazionale. E' convocato dalla Presidenza Nazionale per :

- l'esame e l'approvazione del bilancio consuntivo e preventivo;
- l'esame e l'approvazione di eventuali urgenti provvedimenti amministrativi;
- le verifiche trimestrali della Cassa dell'Ente e dei libri e documenti contabili dell'amministrazione della Presidenza Nazionale.

Il Collegio dei Sindaci è convocato dal Suo Presidente ogni qualvolta lo ritenga opportuno. Di norma, i componenti del Collegio partecipano alle sedute del Consiglio Nazionale senza diritto al voto, le loro dichiarazioni od osservazioni sono però messe a verbale.

Art. 16. La Commissione Nazionale di Disciplina

E' nominata dal Consiglio Nazionale su proposta del Presidente Nazionale ed è costituita da un Presidente Regionale, da due Presidenti di Sezione (che non abbiano tra i propri soci il giudicando) ed un segretario. Deve esprimere il proprio parere al Presidente Nazionale nei casi più gravi che prevedono l'espulsione del giudicando.

Riformare tutto l'articolo in questo modo "E' nominata dal Consiglio nazionale su proposta del Presidente nazionale che sceglierà come Presidente della Commissione uno dei tre Consiglieri nazionali, dal Presidente regionale dell'inquisito, e da un Presidente di Sezione che non abbia tra i propri Soci il giudicando ed un Segretario.

Art.17.Il Comitato Centrale di Assistenza e Propaganda

E' organo consultivo del Consiglio Nazionale e della Presidenza Nazionale.

E' costituito da un Presidente e due membri ed è nominato dal Consiglio Nazionale che ne delibera le attribuzioni volte all'attuazione di programmi di sviluppo dell'Associazione ed all'assistenza dei Soci.

Art.18 La Presidenza Nazionale

E' l'Organo di cui si avvale il Presidente per dirigere e controllare tutta l'attività dell'A.N.C.I.. Il Presidente è coadiuvato dai seguenti membri che costituiscono "l'Ufficio di Presidenza Nazionale":

- i tre Vice Presidenti Nazionali;

- il Segretario Generale;
- il Vice Segretario Generale
- l'Amministratore Generale;
- un Membro del Collegio Nazionale dei Probiviri;
- il Presidente della Commissione Nazionale di Disciplina
- il Presidente del Comitato centrale di assistenza e propaganda;
- il Direttore della Rivista "Il Carrista d'Italia"

Le cariche di Presidente Nazionale, vice Presidente Nazionale, Consigliere Nazionale e di Amministratore Generale sono elette dal "Congresso Nazionale".

Le cariche di Segretario Generale, di Vice Segretario Generale e di Direttore della Rivista sono nominate dal Presidente Nazionale e non hanno diritto di voto.

L'Ufficio di Presidenza si riunisce su convocazione del Presidente almeno una volta al mese.

La Presidenza Nazionale, sulla base delle deliberazioni del Consiglio Nazionale, provvede alla vita dell'Associazione. In particolare:

- mantiene i contatti con le Autorità Centrali, con le altre Associazioni ed Enti;
- coordina l'attività dei Vice Presidenti e delle Presidenze Regionali e delle Sezioni;
- promuove lo svolgimento di manifestazioni nazionali (raduno, congresso ecc.) e delle attività di "supporto" alle manifestazioni locali;
- svolge azione di proselitismo;
- tutela gli interessi degli iscritti;
- segue le attività amministrative.

La Presidenza Nazionale è anche "Giunta esecutiva". In tale veste può, in caso di particolare urgenza, decidere su questioni di competenza del Consiglio Nazionale. Deve però informare per iscritto i componenti del Consiglio sulle decisioni adottate per la ratifica.

PARTE QUARTA

Organizzazione periferica

Art.19 Presidenza Regionale

La Presidenza Regionale è costituita da:

- Presidente Regionale;
- Vice Presidente Regionale;
- Segretario Amministratore .

Il Presidente Regionale

Quale rappresentante del Presidente Nazionale nella sua regione, è l'elemento propulsore di tutte le attività A.N.C.I. che sono svolte dalle Sezioni sotto il suo coordinamento e controllo. Tratta con la Presidenza Nazionale tutti i problemi delle Sezioni che non può risolvere al suo livello o rivestano argomenti di carattere generale. Egli deve saper instaurare e mantenere rapporti di chiara, cordiale e fattiva collaborazione con le autorità militari, civili e politiche della Regione per il miglior raggiungimento dei fini dell'A.N.C.I..

Il Presidente Regionale è eletto dai Presidenti di Sezione della Regione di appartenenza (riuniti in "Congresso Regionale") e può svolgere anche le funzioni di Presidente di Sezione. La sua attività quale Presidente regionale deve essere nettamente separata da quella di Presidente di Sezione. La corrispondenza, il protocollo e l'archivio della Presidenza regionale devono essere separati da quelli della Sezione. Nel caso di fusione di due regioni, il Presidente Regionale cessante trasmette il proprio carteggio al Presidente Regionale incorporante che conserverà il tutto nel proprio archivio.

L'articolazione delle regioni dell'A.N.C.I. è così definita:

1	Presidenza Regionale	Piemonte
2	“ “	Valle d'Aosta
3	“ “	Lombardia
4	“ “	Veneto Occidentale e Trentino A.A.
5	“ “	Veneto Orientale
6	“ “	Friuli Venezia Giulia
7	“ “	Liguria
8	“ “	Emilia Romagna
9	“ “	Toscana
10	“ “	Umbria
11	“ “	Marche
12	“ “	Lazio
13	“ “	Abruzzo
14	“ “	Molise
15	“ “	Campania
16	“ “	Puglia
17	“ “	Basilicata
18	“ “	Calabria
19	“ “	Sicilia
20	“ “	Sardegna
21	Presidenza estera	Australia

Art.20 La Sezione

Generalità

E' l'organo vitale ed operativo dell'Associazione che ha nel suo Presidente il motore propulsore di tutta l'attività dei soci per i quali promuove nelle migliori forme l'assistenza morale, culturale e ricreativa, avvalendosi della collaborazione del Consiglio Sezionale di scelta elettiva. E' la Sezione che costituisce la cerniera portante tra i componenti in servizio della Specialità ed i Carristi in congedo. Dalla capacità organizzativa, dall'iniziativa del Presidente di Sezione, dalla sua capacità di tenere uniti, affiatati gli iscritti, di creare e mantenere rapporti umani di feconda collaborazione, dipende il successo di tutta l'organizzazione dell'A.N.C.I. nel conseguimento degli scopi che le sono propri. Il Presidente di Sezione dirige l'attività della Sezione e ne è responsabile verso la Presidenza Regionale e la Presidenza Nazionale.

Le iniziative che comportano attività delle Sezioni non attinenti con le finalità statutarie dell'Associazione devono essere preventivamente autorizzate dal Presidente Regionale che informerà la Presidenza Nazionale.

La Sezione dispone di una propria autonomia amministrativa e si autogestisce. E' opportuno, pertanto, che abbia un proprio conto corrente bancario o postale. Ha una propria sede sociale ovvero dispone di un recapito presso l'abitazione o l'ufficio di uno dei Soci ad essa iscritto. Custodisce il Labaro della Sezione. Al fine di realizzare economie per le spese postali, la Sezione deve dotarsi di un indirizzo di posta elettronica per le comunicazioni interne all'Associazione.

L'Organizzazione

La Sezione è retta da un "Consiglio di Sezione" che è costituito da:

- Presidente;
- Vicepresidente;
- Uno o più Consiglieri (minimo 4 se la Sezione ha più di 200 Soci);
- Segretario Amministratore;
- Collegio dei Sindaci (un Presidente, due membri ed un membro supplente) solo nel caso di Sezione con più di 200 Soci.

Il Presidente, il Vicepresidente, i Consiglieri ed il Collegio dei Sindaci (quando previsti) sono eletti dall'Assemblea dei Soci. Il Segretario Amministratore ed il Vice Presidente sono nominati dal Presidente di Sezione .

Il Presidente di Sezione:

- rappresenta la Sezione di cui è il legale rappresentante;
- presenza ad ogni manifestazione ufficiale indetta nel territorio di sua competenza e se impossibilitato a partecipare delega un suo rappresentante;
- promuove la partecipazione dei rappresentanti della Sezione alle manifestazioni ufficiali organizzate nell'ambito Regionale e Nazionale

e dispone la partecipazione del Labaro di Sezione nelle circostanze previste;

- cura i rapporti con le altre Sezioni carriste della stessa circoscrizione regionale e con le paritetiche organizzazioni locali delle altre Armi, delle Forze Armate e dei Corpi armati dello stato;
- convoca e presiede l'Assemblea dei Soci ed il Consiglio di Sezione;
- informa la Sezione in merito alle delibere del Consiglio Nazionale e Regionale ed alle disposizioni della Presidenza Nazionale e ne cura l'attuazione;
- controlla e sottoscrive i documenti prodotti dal Consiglio di Sezione e qualsiasi atto attinente alla Sezione;
- verifica gli atti contabili della Sezione, redatti dal Segretario Amministratore, e li controfirma;
- garantisce l'osservanza e la corretta applicazione dello Statuto e del Regolamento di attuazione;
- propone al Consiglio di Sezione la bozza del programma delle attività sociali e di rappresentanza previste per l'anno;
- sottopone agli organi superiori, d'intesa con il Consiglio di Sezione, le proposte di provvedimenti disciplinari per eventuali Soci inadempienti;

Il Vicepresidente di Sezione:

- collabora con il Presidente della Sezione nella gestione delle principali attività;
- sostituisce il Presidente in caso di assenza o impedimento assicurando il regolare funzionamento della Sezione .

I Consiglieri

Sono eletti dall'Assemblea dei Soci in numero vario secondo l'entità numerica della Sezione, sino ad un massimo di quattro unità per le Sezioni con più di 200 iscritti. Costituiscono con gli altri membri del Consiglio l'organo esecutivo della Sezione e collaborano con il Presidente alla formazione delle delibere riguardanti le principali attività della Sezione.

Il Segretario Amministratore

E' il collaboratore esecutivo del Presidente della Sezione:

- partecipa alle riunioni del Consiglio di Sezione senza diritto di voto, salvo che non abbia la nomina di consigliere o Vice Presidente. Ne verbalizza le risultanze e ne custodisce in ordine cronologico i verbali.
- riceve, protocolla e pone in visione al Presidente di Sezione la corrispondenza in arrivo e predispone la corrispondenza indirizzata ai Soci e a tutti gli altri organismi con cui la Sezione mantiene le relazioni, preferendo, ove possibile , la posta elettronica;

- organizza, di norma, su mandato del Presidente, gli eventi sociali della Sezione, con la collaborazione degli altri Soci;
- riscuote le quote sociali rilasciando ricevuta e consegnando a ciascun Socio il bollino annuale ricevuto dalla Presidenza Nazionale, da applicare sulla tessera ricevuta all'atto dell'iscrizione;
- provvede alla tenuta dei libri contabili;
- tiene aggiornata la situazione dei Soci in regola con il pagamento della quota sociale e quella dei Soci morosi;
- rimette alla Presidenza Nazionale, informando la Presidenza Regionale, per ciascuno dei Soci che hanno rinnovato l'adesione al Sodalizio l'importo deliberato dal Consiglio Nazionale relativo alle quote d'iscrizione ed all'abbonamento a "Il Carrista d'Italia";
- liquida le spese per la gestione della Sezione e quelle effettuate per altre attività sulla base di quanto disposto dal Presidente e/o deliberato dal Consiglio di Sezione;
- custodisce e tiene aggiornata tutta la documentazione della Sezione compresa quella amministrativa;
- cura e tiene aggiornato l'Albo dei Soci.

Documentazione

Il Segretario Amministratore deve compilare, tenere aggiornati e custodire i seguenti documenti:

- Albo dei Soci: deve riportare le generalità anagrafiche ed il recapito di ciascun socio, l'attività professionale, ricompense al Valor Militare, onorificenze, ecc.;
- Registro di cassa: per la registrazione delle somme in entrata ed uscita, dei vari contributi, dei versamenti dei soci, delle spese sostenute, ecc.;
- Registro dei verbali: i verbali delle assemblee delle Sezioni **che** devono essere numerati e riportati nel registro;
- Inventario: tutti i materiali in dotazione alla Sezione (mobili, arredamenti, libri ecc.) devono essere inventariati con l'indicazione della provenienza;
- Diario storico della Sezione;
- Bilancio annuale: per ciascun anno devono essere compilati i bilanci preventivo e consuntivo. Copia di detti bilanci devono essere inviati alla Presidenza Nazionale e Regionale nel mese di marzo di ogni anno unitamente ad una relazione annuale dell'attività svolta dalla Sezione.

In occasione del cambio del Presidente, deve essere redatto apposito verbale. Tutti i registri e i documenti saranno controfirmati da entrambi i Presidenti e devono essere passati in consegna al Presidente subentrante.

Il Collegio dei Sindaci

I membri del Collegio dei Sindaci sono eletti dall'Assemblea dei Soci nelle Sezioni con più di 200 iscritti. Hanno il compito, quando costituiti, di verificare e controllare la contabilità della Sezione. Possono partecipare alle riunioni del Consiglio di Sezione ma non hanno diritto di voto. Le loro osservazioni sono però messe a verbale.

Bilancio annuale

Il bilancio annuale della Sezione (preventivo e consuntivo) deve obbligatoriamente riportare le seguenti voci:

a) nelle entrate:

- quote sociali annue versate dai Soci ed eventuali contributi integrativi deliberati dal Consiglio di Sezione;
- eventuali libere offerte corrisposte dai Soci;
- importi dovuti dai Soci per incontri conviviali;
- importi relativi alla vendita di oggetti e materiali;
- eventuali contributi di Enti pubblici o di privati;

b) nelle uscite:

- aliquota della quota sociale e l' abbonamento alla rivista rimessi alla Presidenza Nazionale;
- acquisto materiale di economato;
- spese telefoniche e postali;
- affitto dei locali della Sede sociale della Sezione e spese sostenute per la conduzione dei medesimi (elettricità, acqua riscaldamento, manutenzione, pulizie ecc.);
- spese eventuali per attività di rappresentanza, incontri conviviali, ecc.;
- spese per acquisto gadget promozionali o altro.

Costituzione di nuove Sezioni

Il Presidente Regionale, a seguito della richiesta di un gruppo di associandi, autorizza la costituzione della nuova Sezione. A.N.C.I.. A tale scopo, nomina un Commissario Straordinario il quale dovrà innanzi tutto dotarsi di una sede e indire le elezioni previste dall'art.19 dello Statuto per eleggere le cariche di Presidente, Vicepresidente e Consigliere della Sezione. Il Presidente eletto nomina il Vice Presidente ed il Segretario della Sezione. Il verbale delle elezioni deve essere inviato in copia alla Presidenza Nazionale e Regionale insieme con l'elenco degli iscritti corredato di tutti i dati compresi generalità, indirizzo, numero di telefono e possibilmente l'indirizzo di posta elettronica. La nuova Sezione dovrà essere dedicata ad un Carrista decorato al valor militare, preferibilmente carrista, nativo della Città o Provincia in cui è ubicata la Sezione.

Scioglimento di una Sezione

Lo scioglimento di una Sezione può essere deciso :

- a) dal Consiglio Nazionale su proposta del Presidente Nazionale o del Vicepresidente coordinatore competente per territorio;
- b) dai Soci della Sezione riuniti in Assemblea. La proposta di scioglimento deve essere approvata da una maggioranza qualificata di votanti pari almeno al 50% dei Soci aventi diritto di voto.

Il Presidente della Sezione disciolta ne dà motivata comunicazione alla Presidenza regionale ed alla Presidenza Nazionale. Inoltre, dovrà provvedere alla consegna alla Presidenza Regionale del Labaro, dei registri e della documentazione esistente.

Art.21 La Sottosezione

La Sottosezione si può costituire nelle località ove esistono più di 2 e meno di 5 Soci ordinari, con un Presidente ed una gestione amministrativa come la Sezione. Se vicinore ad altra Sezione già costituita, può essere amministrata dalla stessa.

Art.22 Promozione Associativa

L'incremento del numero degli associati riveste importanza fondamentale per la sopravvivenza stessa del Sodalizio. Tale obiettivo deve essere perseguito da tutti gli Organi costitutivi dell'Associazione ed anche da parte dei singoli Soci. La Presidenza Nazionale promuoverà iniziative di carattere propagandistico utilizzando gli organi d'informazione a sua disposizione quali "Il Carrista d'Italia" ed il sito Internet. Gli organi periferici ed in particolare le Sezioni costituite in località sede di Unità carri devono stimolare l'adesione dei carristi in servizio sia mediante una continua e costante azione promozionale (gemellaggio con le Unità, organizzazione di cerimonie, consegne di premi, distintivi e oggetti ricordo, ecc.) sia individuando forme specifiche di sostegno ai militari in servizio facendo leva sulle consolidate relazioni dei Soci con le realtà locali (Istituzioni e Associazioni delle diverse attività imprenditoriali ed economiche).

PARTE QUINTA

La disciplina

Art.23 A carico dei Soci che commettono azioni riprovevoli ed in contrasto con le finalità e gli interessi dell'Associazione possono essere adottate le seguenti sanzioni:

- richiamo da parte del Presidente della Sezione sentito il Consiglio sezionale;
- sospensione da tre a sei mesi da parte del Presidente regionale, sentito il Vice Presidente;
- espulsione da parte del Presidente Nazionale, previo esame e parere dei Probiviri e della Commissione di disciplina.

Tutti gli atti e le eventuali proposte o controversie devono essere trasmesse per via gerarchica : Presidenza Sezionale, Regionale, Nazionale.

PARTE SESTA

Le elezioni

Art.24 .Le elezioni delle cariche sociali nei tre livelli in cui è articolata l'Associazione vengono svolte ogni tre anni, entro l'ultimo quadrimestre dell'anno in cui scade il mandato presidenziale. Hanno diritto al voto i Soci Ordinari, Sostenitori, Onorari e Benemeriti provenienti dai Carristi. Le operazioni di voto sono devolute ad appositi Comitati elettorali nominati per ciascun livello dal Presidente uscente. In particolare:

a) Per il rinnovo delle Cariche centrali sono da eleggere (art. 10 e 11 dello Statuto):

- il Presidente Nazionale, preferibilmente residente in Roma e provincia;
- tre Vice Presidenti Nazionali (Nord, Centro, Sud); il Vicepresidente del Centro, preferibilmente residente in Roma o provincia per esercitare il ruolo di Vicario del Presidente Nazionale;
- tre Consiglieri Nazionali;
- l'Amministratore Generale;
- i membri del Collegio Nazionale dei Sindaci (Presidente, due membri effettivi ed un membro supplente);
- i membri del Collegio Nazionale dei Probiviri (Presidente, due membri), scelti tra una rosa di candidati segnalati dalle Presidenze Regionali .

Le cariche centrali sono elette dal "Congresso Nazionale" costituito da tutti i Presidenti A.N.C.I. di Regione e di Sezione. I Consiglieri non votano.

b) Alla elezione del Presidente Regionale e del suo Vice partecipano tutti i Presidenti di Sezione della Regione di appartenenza;

c) Per il rinnovo delle cariche sociali di Sezione sono da eleggere:

- il Presidente;
- il Vicepresidente;
- uno o più Consiglieri (in base alle esigenze della Sezione);
- il Collegio dei Sindaci (solo in caso di Sezioni con più di 200 Soci).

Sono eleggibili i Soci Ordinari non in attività di servizio e che non ricoprano cariche in altre associazioni d'Arma o similari, in regola con la prescritta quota associativa, e che abbiano presentato la propria candidatura. All'elezione delle cariche suddette partecipa l' "Assemblea dei Soci" , costituita da tutti gli iscritti alla Sezione ed alle Sottosezioni eventualmente ad essa collegate. L'assemblea è valida in prima convocazione se sono

presenti almeno la metà dei Soci in regola con i pagamenti e senza facoltà di delega. In seconda convocazione l'assemblea è valida qualunque sia il numero dei Soci presenti.

Tra la prima e la seconda convocazione devono trascorrere almeno 24 ore.

Art.25. Le elezioni, come previsto dall'ultimo capoverso dell'art.23 dello Statuto, possono essere effettuate per corrispondenza. A tal fine, il Comitato elettorale provvede alla:

- compilazione ed invio a tutti gli elettori, in relazione al livello considerato, delle schede di votazione redatte sulla base delle candidature pervenute dalle Presidenze Regionali;
- raccolta e custodia delle buste contenenti le schede di votazione restituite al Comitato dagli elettori, e, successivamente alle operazioni di scrutinio e redazione del verbale per la proclamazione degli eletti.

Art.26 L'elezione è segreta, il candidato prescelto deve dichiarare l'accettazione del risultato della votazione che sarà verbalizzata.

Qualora non si sia raggiunta la maggioranza semplice, pari alla metà più uno dei partecipanti, alla prima votazione, si procede ad una successiva votazione con ballottaggio fra i due membri che abbiano ricevuto il maggior numero di voti. A parità di voti, assume la carica il più anziano di età.

Art. 27 L'insediamento del Presidente neo eletto deve avvenire con regolare passaggio di consegne ed il relativo verbale deve essere trascritto nel registro dei verbali dei rispettivi Consigli: nazionale, regionale o sezionale.

I candidati alle varie presidenze non conosciuti e che non hanno mai ricoperto alcun incarico nel Sodalizio dovranno presentare un dettagliato curriculum riguardante la loro vita militare di carrista e le esperienze maturate da civile. Tale curriculum sarà sottoposto alla visione degli elettori dopo essere stati approvati dalla Presidenza Nazionale se trattasi di elezioni regionali e sezionali e dal Consiglio Nazionale se trattasi di elezioni nazionali. E' auspicabile che tutti i candidati alle varie Presidenze enuncino il programma che intendono attuare qualora fossero eletti.

Art. 28. Le schede votate e copia del verbale del Comitato elettorale, chiusi in un plico sigillato, saranno conservati agli atti degli uffici di Presidenza (Nazionale, Regionale, Sezionale). Sulle schede deve essere segnato o scritto solo il cognome e nome e il grado del candidato prescelto all'incarico, con le modalità prescritte nelle elezioni politiche. Ogni altro scritto rende nulla la scheda

PARTE SETTIMA

Organi fuori del territorio nazionale

Art.29 Le Sezioni A.N.C.I. possono essere costituite anche in uno stato estero fra i carristi in congedo ivi residenti.

Qualora in uno stesso stato estero fossero costituite due o più Sezioni A.N.C.I., il Presidente Nazionale può attribuire ad uno dei Presidenti di Sezione l'incarico di Presidente Regionale Estero.

PARTE OTTAVA

Le insegne e l'Uniforme Sociale

Art.30 .Le insegne

Il Medagliere dell'Associazione Nazionale Carristi d'Italia, massimo simbolo del Sodalizio:

- interviene al Raduno Nazionale e, a giudizio del Presidente, ad altre cerimonie di significativa importanza;
- è portato da un alfiere scortato da un socio, tutti in divisa sociale con guanti bianchi.

Il Labaro ufficiale dell'Associazione Nazionale Carristi d'Italia:

- interviene al Raduno Nazionale, unitamente al Medagliere, e, a giudizio del Presidente Nazionale, ad altre cerimonie di particolare rilievo, in sostituzione del Medagliere;
- è portato dall'Alfiere scortato da un Socio, tutti in uniforme sociale con guanti bianchi.

Il Medagliere ed il Labaro dell'Associazione sono custoditi presso la Presidenza Nazionale

I Labari Regionali e di Sezione:

- intervengono ai Raduni Nazionali, Interregionali, Regionali e a giudizio dei rispettivi Presidenti, ad altre cerimonie organizzate in ambito locale;
- sono portati dall'Alfiere e da un Socio di scorta, tutti in uniforme sociale con guanti bianchi.

I Labari sono custoditi presso le rispettive sedi sociali.

I Labari hanno foggia, colori e dimensioni conformi al modello in ALLEGATO "D" e, per uniformità e serietà, devono essere spogli di qualsiasi oggetto, distintivo o medaglie varie.

I Soci che di volta in volta hanno l'onore di portare il Medagliere e i Labari nelle varie cerimonie devono essere impeccabili nella cura della persona e

dell'uniforme sociale. Nei movimenti e nelle soste il Medagliere e i Labari devono essere mantenuti in posizione perfettamente verticale. Da fermi i gruppi di scorta al Medagliere ed ai Labari devono rimanere immobili sulla posizione di attenti.

Art.31 l'Uniforme sociale

L'uniforme sociale, che tutti i Soci devono obbligatoriamente indossare in tutte le manifestazioni ufficiali che interessano l'Associazione, è così composta:

- a. basco nero con fregio della Specialità;
- b. bavero con mostrine sociali rosso-blu, munito del pertinente fregio metallico in miniatura, collocato al posto delle stellette;
- c. camicia celeste;
- d. cravatta "regimental" con i colori rosso blu;
- e. giacca di foggia tradizionale di colore blu scuro, con lo stemma sociale collocato sotto il taschino sinistro;
- f. pantaloni di colore grigio scuro;
- g. scarpe nere di foggia classica;
- h. guanti neri (bianchi per i gruppi Medagliere e Labari);
- j. gradi, decorazioni ed onorificenze metalliche, apposte sul lato sinistro della giacca all'altezza del taschino.

In caso di condizioni meteorologiche avverse (basse temperature o pioggia) è consentito l'uso di un soprabito, di un impermeabile o di un giaccone impermeabile con lo stemma sociale sul lato sinistro del petto, tutti di colore blu scuro.

Sono assolutamente da evitare:

- i distintivi di grado e qualsiasi altro stemma o distintivo collocati sul basco con fregio laterale (adottato nel 1971);
- le mostrine rosso blu metalliche collocate direttamente sul bavero della giacca.

Le decorazioni ed onorificenze metalliche, possibilmente in formato ridotto, vanno indossate nelle cerimonie quando sono prescritte per i militari in servizio e quando si partecipa a manifestazioni relative alla Festa dei Carristi, a cerimonie militari di rilievo, ai Raduni Nazionali, alle Feste di reggimento.

L'adozione di altri capi di vestiario che costituiscono variante all' "Uniforme sociale", deve essere autorizzata dalla Presidenza Nazionale.

In tutte le cerimonie la presenza del Labaro obbliga ad indossare l'Uniforme sociale.

PARTE NONA
Norme transitorie

Art.32 L'articolo 131 della Costituzione della Repubblica italiana suddivide il territorio nazionale in 20 regioni amministrative. In esse, alla data odierna, le Sezioni A.N.C.I. sono così distribuite :

REGIONE	SEZIONI	
	Numero	LOCALITA'
Piemonte (N)	6	Asti, Biella, Mondovì, Novara, Torino, Susa,
Valle d'Aosta (N)	1	Aosta
Lombardia (N)	10	Milano, Monza, Brescia, Legnano, Montichiari, Seriate, Vigevano, Zeccone
Veneto Occidentale e Trentino A.A. (N)	5	Cologna Veneta, Trento, Verona, Valdagno, S. Anna D'Alfaedo
Veneto Orientale (N)	10	Colli Euganei (Torreglia – PD), Melara (RO), Monselice (PD), Padova, Rovigo, Spresiano (TV), S.Michele al Tagliamento (VE), Treviso con la Marca trevigiana, Mirano (VE), Belluno
Friuli Venezia Giulia (N)	4	Manzano, Pordenone, Udine, Spilimbergo
Liguria (N)	3	Genova, Rapallo, Sanremo,
Emilia Romagna (N)	4	Modena, Parma, Fidenza, Ferrara
Toscana (C)	11	Firenze, Grosseto, Lucca, Montecatini Terme, Livorno, Pisa, Pistoia, Val d'Elsa, Val di Chiana
Umbria (C)	2	Terni, Foligno
Marche (C)	1	Ancona
Lazio (C)	2	Roma, Civitavecchia
Abruzzo (C)	0	
Molise (S)	0	
Campania (S)	2	Napoli, Caserta

Puglia (S)	1	Lecce
Basilicata (S)	0	
Calabria (S)	2	Cosenza, Catanzaro
Sicilia (S)	2	Catania, Marsala
Sardegna (S)	1	Cagliari (Dolianova)
Tot. Sezioni	67	

Art.33 All'estero le Sezioni sono così distribuite :

Australia	1	Melbourne
Tot Sezioni	1	

Art.34 Il numero delle Sezioni potrà aumentare o diminuire secondo le opportunità che si potranno creare in seguito. In tal caso, la Presidenza Nazionale, sentito il parere del Consiglio Nazionale, provvederà agli opportuni aggiornamenti.



ASSOCIAZIONE NAZIONALE CARRISTI D'ITALIA
Via Sforza, 8 – 00184 Roma

SCHEDA D'ISCRIZIONE

IL SOTTOSCRITTO (*indicare grado, nome e cognome*).....

NATO A..... IL

RESIDENTE A..... CAP.....

IN

TELEFONO E-MAIL

PROFESSIONE

ARMA, CORPO, SPECIALITA' DI APPARTENENZA

REPARTI DI APPARTENENZA

CAMPAGNE DI GUERRA

DECORAZIONI

ONORIFICENZE

Dichiarando di:

- aver preso visione dello Statuto dell'A.N.C.I., di condividerne i principi informatori e di accettarne incondizionatamente le norme;
- di non aver precedenti penali per delitti non colposi;
- di consentire la trattazione dei dati personali in ambito A.N.C.I. per i soli fini istituzionali.

C H I E D E

L'ISCRIZIONE ALL'ASSOCIAZIONE CARRISTI D'ITALIA – SEZIONE DI

DATA

FIRMA

.....



ASSOCIAZIONE NAZIONALE CARRISTI D'ITALIA
Via Sforza, 8 – 00184 Roma

Alla Presidenza Nazionale della
“Associazione Nazionale Carristi d'Italia”
Via sforza, e – 00184 Roma

E p. c. Alla Presidenza Regionale della
“Associazione Nazionale Carristi d'Italia”

Oggetto: Iscrizione all'Albo dei soci benemeriti.

Per l'iscrizione all'Albo in oggetto, segnalo il socio
che ha notevolmente contribuito con opere, sostegno morale e finanziario alle iniziative
dell'Associazione. In particolare

Si chiede pertanto l'invio di un attestato con la motivazione sotto indicata:

“
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....”

..... Li

IL PRESIDENTE DI SEZIONE

.....



ASSOCIAZIONE NAZIONALE CARRISTI D'ITALIA
Via Sforza, 8 – 00184 Roma

**Alla Presidenza Regionale della
 "Associazione Nazionale Carristi d'Italia"**

di.....

S E D E

Oggetto: Iscrizione all'Albo dei soci Onorari.

Per l'iscrizione all'Albo in oggetto, segnalo il socio
 decorato dell'Ordine Militare d'Italia (*o di M.O. al Valor Militare*) concesso/a nell'ambito:

.....
 (operazioni di guerra, missione o campagna – specificare il nome)

Per l'iscrizione all'Albo in oggetto, segnalo il socio
 Grande Invalido di Guerra (*o per servizio*) come da documento allegato.

Per l'iscrizione all'Albo in oggetto, segnalo il socio.....

.....
 (nome, cognome località di nascita, data, grado di parentela con il caduto, indirizzo)

congiunto del caduto a
 (grado, nome e cognome) (specificare il nome della località)

il nell'ambito
 (operazioni di guerra, missione o campagna – specificare il nome)

Si chiede pertanto l'invio di un attestato con la motivazione sotto indicata:

“

 ”

..... li

NOTA: la Presidenza Regionale trasmetterà la
 proposta alla Presidenza Nazionale con il
proprio motivato parere.

IL PRESIDENTE DI SEZIONE

.....

FOGGIA E DIMENSIONI DEI LABARI A.N.C.I.

I Labari delle Sezioni regionali o Provinciali recheranno, inoltre, sotto la dicitura *Carristi d'Italia* quella di:

“SEZIONE REGIONALE DI.....” “SEZIONE PROVINCIALE DI.....”

IL DISTINTIVO SOCIALE

